TAR LAZIO ROMA Sezione I bis

Ricorso n. 8883/2006.

L'ing. Vincenzo Di Carlo, rapp.to e difeso dagli avv.ti prof. Renato e Claudio Scognamiglio, elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, 326, con ricotso contro il Ministero ha chiesto l'annullamento delle operazioni di scrutinio per merito comparativo del 10 luglio 2006 finalizzate all'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'area operativa tecnica, sanitaria e ginnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con cui gli è stato attribuito un punteggio complessivo di 73,5492, che non gli ha consentito una utile collocazione in graduatoria, deducendo l'illegittimità del procedimento per non essere stati correttamente valutati sulla base dei criteri di massima stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nella specie, per il triennio 2003-2005, con circolare del 17.09.2003, prot. n. 7239 alcuni titoli da questi detenuti, né numerosi incarichi espletati e lavori originali. Ha chiesto accertarsi, altresì, anche in relazione alle disparità di trattamento rispetto alla valutazione effettuata per altri concorrenti, il difetto di motivazione, l'insufficienza, l'incongruità, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta del giudizio valutativo. Ha spiegato, infine, le seguenti conclusioni: "l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, in accoglimento del presente ricorso - previa l'adozione di un provvedimento cautelare ed urgente, alla stregua dell'art. 21, co. 9° o 8°, e dunque inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, della L. 1034/71, di ammissione con riserva al corso - accertare e dichiarare l'illegittimità dell'esclusione dal corso di formazione dirigenziale per irregolarità nello scrutinio per merito comparativo effettuato dall'Amministrazione; condannare, in conseguenza, l'Amministrazione convenuta all'ammissione dell'ing. Di Carlo al relativo corso di formazione dirigenziale. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale spiegata,

condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'ing. Di Carlo per perdita di chance per l'ulteriore avanzamento di carriera, da quantificarsi nella somma di € 50.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con ogni salvezza anche in ordine a spese, diritti e onorari del giudizio". La Sezione I Bis del TAR Lazio, con ordinanza collegiale n. 5575 del 10.10.2006 ha respinto l'incidentale istanza cautelare. Con sentenzaordinanza del 15 ottobre 2008, n. 9394/2008, comunicata in data 29.10.08, il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, individuati in "tutti coloro che precedono in graduatoria il ricorrente", autorizzando la notifica per pubblici proclami, in relazione all'elevato numero di contraddittori necessari, attraverso l'inserzione nel debito Foglio di un sunto del ricorso e le relative conclusioni con gli estremi della decisione e l'indicazione nominativa dei contraddittori necessari; ha fissato l'ulteriore trattazione della causa alla pubblica udienza del 3 aprile 2009. Alla luce di quanto sopra si integra il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati -nella graduatoria di cui al Quaderno di Scrutinio alla qualifica di primo dirigente Consiglio di Amministrazione del 10.07.2006- dalla posizione n. 22 alla posizione n. 1 ovvero agli ingg. Ricci Massimo, D'Angelo Cristina, Poggiali Dino, Aquilino Ennio, Mantovani Massimo, Frezza Marco, Buonpane Luciano, Mastroianni Tarquinia, Tornatore Gennaro, Giordano V. Giuseppe, De Bartolomeo Domenico, Novello Gino, Biagetti Angelo, Liberati Maurizio, Notaro Francesco, Pilotti Danilo, Cesario Marisa, Martino Francesco, Bonfatti M. Nazzareno, De Acutis Adriano, Mastrapasqua Giovanni, Bruni Leonardo, Pianese Emanuele, Calore Fabio. I suddetti controinteressati potranno verificare attraverso il numero di ruolo, lo stato del giudizio de quo sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it.

Roma, 19 dicembre 2008

Prof. Avv. Renato Scognamiglio